Sentenza n. 894/2019 pubbl. il 29/01/201 RG n. 34742/201 Repert. n. 674/2019 del 29/01/20



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Si tratta della opposizione ad un decreto ingiuntivo emesso per mancato pagamento di operi condominiali. L'opposizione si fonda sul presupposto dell'intervenuto parziale pagamento degli oneri azionati da condominio opposto in via monitoria; parte attrice deduce altresì in via riconvenzionale ed in compensazione un suo credito verso il Condominio per presunti danni da infiltrazioni d'acqua subiti dalla sua cantina nel 2009 e nel suo appartamento nel 2010 provenienti da parti comuni.

Preliminarmente deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in merito alla debenza della somma ingiunta per essere stata pacificamente integralmente pagata dall'attrice nel corso del giudizio.

Dalla documentazione in atti (doc 16 fascicolo convenuto) e dalla dichiarazione delle parti in atti, infatti, risulta provato che il credito azionato in via monitoria sia stato integralmente pagato, con la conseguenza va dichiarata cessata la materia del contendere sul punto.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – che ,come noto, è un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione - l'opponente che eccepisca l'avvenuto pagamento con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, è gravato del relativo onere probatorio e il Giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione deve revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo. (Cass 21432\2011).

Orbene nel caso in esame è pacifico per stessa ammissione dell'opponente che alla data di emissione del decreto, il Condominio opposto era ancora creditore della somma ingiunta e che tale somma è stata integralmente pagata solo dopo la notifica del decreto ingiuntivo opposto.

Ciò posto deve aggiungersi che come noto nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a

#17-De: BOCCONCELLO SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serials: 1428/94/1388/97 MAIX. TATABLE SERIAL TA

Sentenza n. 894/2019 pubbl. il 29/01/2019 RG n. 34742/2014 Repert. n. 674/2019 del 29/01/2019



quello che si apre con l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, nel quale il regolamento delle spese processuali, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va effettuato in base all'esito della lite.

Ne consegue che deve essere revocato il decreto opposto ma va valutato il merito, anche ai fini delle spese di lite in virtù della soccombenza virtuale.

Come noto nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il Giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare, nemmeno in via incidentale la loro validità, essendo questa riservata al Giudice davanti al quale dette delibere siano state eventualmente impugnate (Cass. S.U. n.26629/2009).

Vi è da rilevare nel caso in esame che l'opponente non risulta abbia impugnato alcuna delibera condominiale di approvazione dei preventivi e consuntivi di gestione di cui lamenta l'erronea attribuzione degli importi ancora dovuti al condominio, a nulla rilevando sul punto eventuali accordi presi con l'amministratore se non poi recepiti dall'assemblea con idonea delibera.

Poichè ove non impugnate nei termini, le delibere risultano vincolanti ed efficaci nei confronti di tutti i condomini e partecipanti alla comunione, con la produzione del verbale dalle delibere non impugnate relative alle gestioni contestate da parte opponente e il relativo riparto, parte opposta risulta aver provato il fondamento del proprio credito.

Ai fini dell'arresto del decreto ingiuntivo opposto spettava di contro l'opponente provare il fatto estintivo, modificativo o impeditivo del pagamento, nonché la revoca o l'annullamento della delibera che ha attribuito le spese di cui alla fase monitoria.

Fatto quest'ultimo come detto non avvenuto quanto all'impugnativa di delibere (anche quelle precedenti alla delibera posta a fondamento della pretesa monitoria) ma parte attrice afferma da un lato un fatto modificativo del suo credito monitorio (l'intervento pagamento di parte degli oneri ingiunti prima dell'emissione del decreto opposto) e dall'altro un fatto estintivo ovvero un credito, da porre in compensazione, portato dai presunti danni da infiltrazioni d'acqua subiti dal suo box nel 2009 e nel suo appartamento nel 2010 provenienti da parti comuni. Dall'esame degli atti e delle risultanze processuali, è risultato provato che il ricorso per decreto ingiuntivo è stato emesso in data 20.3.2004 e notificato unitamente al precetto in data 14.4.2014 prima che venisse effettuato il

tu deprivaro e le se un un ourelli d'hub ileta.

Sentenza n. 894/2019 pubbl. il 29/01/2019 RG n. 34742/2019

Repert. n. 674/2019 del 29/01/201

pagamento del primo rateo (euro 4179,26 del 5.5.2014) nonchè del secondo rateo pari ad €.3282,08 in data 20.5.2014 (come affermato da parte opposta a pag 2 della comparsa di costituzione).

Non vi è in atti prova del pagamento di €.2207,63 né una dichiarazione di riconoscimento da parte dell'assemblea del credito di €.6900,00 ; è quindi risultato provato che il credito del condominio al momento dell'emissione del decreto era di €.34.803,38 ovvero pari a quello ingiunto.

Poiché la legittimità dell'ingiunzione va valutata al momento dell'emissione del decreto e non alla data del suo deposito, avendo l'opposto dimostrato che il parziale pagamento è intervenuto in epoca successiva all'emissione del decreto, ne consegue la legittimità dell'azione monitoria svolta dal Condominio e quindi legittimamente il decreto opposto doveva essere notificato all'opponente e quindi sono dovute le spese del decreto opposto e successive.

Quanto alle domande risarcitorie svolte in danno al condominio si evidenza che anche queste risultano infondate e quindi non possono trovare accoglimento.

L'attore opponente infatti in via riconvenzionale chiede che venga accertata e dichiarata la responsabilità del condominio opposto per i danni occorsi in seguiti ad infiltrazioni d'acqua nella sua cantina nel 2009 e nell'appartamento di sua proprietà nel 2010 chiedendo la condanna del Condominio al risarcimento dei rispettivi danni.

Quanto al primo sinistro lamentato da parte attrice, il Condominio convenuto ne deduce la prescrizione dei diritto al risarcimento del danno.

L'eccezione non è fondata posto che in atti sub doc 7 parte attrice vi è esplicita richiesta risarcitoria del 26.6.2012 di parte opponente inerente entrambe i sinistri (cantina e appartamento) idonea a interrompere la dedotta prescrizione posto che l'atto di citazione è stato pacificamente notificato in data 26.5.2014 ovvero entro il termine quinquennale di cui all'art. 2947 I comma c.c.

Ed infatti da un attento esame del tenore letterale della missiva del 26.6.2012 - il cui contenuto e la ricezione non sono stati contestati da parte opposta- emerge chiaro che con il termine "pendenza" parte opponente intenda riferirsi a "richiesta di somme" poiché tale termine è stato usato sia in riferimento alla dedotta morosità del Bevilacqua verso il condominio per oneri condominiali , sia in riferimento alla richiesta risarcitoria dei danni lamentati e denunciati.

pagina 4 di 6

B

0

3

le

te

à

ni

6

Sentenza n. 894/2019 pubbl. il 29/01/2019 RG n. 34742/2014 Repert. n. 674/2019 del 29/01/2019



Ciò posto nel merito si rileva quanto segue.

E' pacifico che il condominio può ritenersi responsabile dei danni causati ad un condomino dalle parti comuni ai serisi dell'art. 2051 c.c., ma è onere del condomino che ne chiede il risarcimento provare la sussistenza dei danni, la loro consistenza e la riferibilità alle parti comuni.

Nel caso in esame dall'istruttoria espletata è risultato provato che :

- parte attrice ha subito i fenomeni infiltrativi di cui lamenta i danni subiti
- che i detti danni provengono dalle parti comuni posto che quanto alla cantina sono risultati confermati vizi di pertinenza condominiale e quanto all'appartamento è risultata provata la rottura della centrale termica

con la conseguenza che risultano provati sia la sussistenza dei danni e la riferibilità degli stessi al condominio.

Parte attrice invece non è riuscita a provare la consistenza dei danni lamentati posto che l'istruttoria espletata non ha permesso di accertare con assoluto convincimento la quantificazione fatta da parte attrice sin dall'atto introduttivo.

Si ritiene quindi di poter quantificare in via equitativa il danno subito dall'opponente, tenuto anche conto della perizia in atti del perito dell'assicurazione Polillo sri, che si liquida in €.4.000,00 di cui 1000,00 per la cantina ed €.3000,00 per l'appartamento oltre interessi legali e rivalutazione dalla presente sentenza −essendo divenuto certo liquido ed esigibile detto credito solo con la sentenza - al saldo effettivo.

Non può trovare accoglimento la richiesta di compensazione parziale del debito dell'attore verso il condominio con il suo credito stante l'intervenuto integrale pagamento della somma ingiunta.

Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo a carico dell'opponente ed a favore dell'opposto, compensata per metà rispetto al tariffario in vigore stante l'accoglimento della richiesta risarcitoria che però è stata solo parzialmente accolta.

La sentenza è esecutiva per legge.

Sentenza esecutiva ex lege.

Firmato Da: BOCCONCELLO SABRINA Emesso Da; ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1475b340185d9o81 e554d3d8cc2cc3e6 Firmato Da: DALLARA CATERINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1a820807e878cdd1e27ec2bc1o5ba5c3 Sentenza n. 894/2019 pubbl. il 29/01/2019 RG n. 34742/2014 Repert. n. 674/2019 del 29/01/2019



P.Q.M.

Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:

- Dichiara cessata la materia del contendere in merito alla domanda di condanna al pagamento degli
 oneri condominiali come azionati in via monitoria stante l'Intervenuto integrale pagamento in corso di.
 causa e conseguentemente
- Revoca il decreto ingiuntivo n.10274\2014 RG n.13327\14 del Tribunale di Milano
- Accertata la responsabilità del Condominio convenuto nella causazione delle lamentate infiltrazioni sia
 nella cantina che nell'appartamento di parte attrice
- Condanna il Condominio convenuto al risarcimento del danno subito da parte attrice che liquida in complessivi €.4000,00 oltre interessi legali e rivalutazione dalla sentenza al saldo effettivo
- Rigetta ogni altra domanda
- Compensa per metà le spese di lite e conseguentemente
- condanna l'attore opponente al pagamento in favore del convenuto opposto delle spese di lite che si liquidano in €.10.000,00 per compensi oltre IVA e C.P.A oltre alle spese legali come già liquidate in decreto.
- Sentenza esecutiva.

Così deciso in Milano, il 28 gennaio 2019

Il Giudice

Dott.ssa Sabrina Bocconcello

